

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1990

che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu

(90/604/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'armonizzazione delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, i metodi di valutazione nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare alla società per azioni ed alla società a responsabilità limitata, ha formato oggetto della direttiva 78/660/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che occorre semplificare le procedure amministrative a cui sono soggette le piccole e medie imprese, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1986 concernente il programma d'azione per le piccole e medie imprese (PMI) ⁽⁵⁾ ed alla risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988 riguardante il miglioramento del contesto e la promozione dello sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese

nella Comunità ⁽⁶⁾, con particolare riferimento ad uno snellimento sostanziale degli adempimenti prescritti dalla direttiva 78/660/CEE;

considerando che, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2 della direttiva 78/660/CEE, occorre procedere ad una seconda revisione dei limiti che definiscono le piccole e medie imprese;

considerando che occorre aumentare le deroghe in materia di stabilimento, di controllo e di pubblicazione dei conti che gli Stati membri possono prevedere in virtù della direttiva 78/660/CEE a favore delle piccole società;

considerando che occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri di permettere alle società di non includere nell'allegato dei conti annuali talune informazioni riguardanti le remunerazioni accordate ai membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di sorveglianza della società quando tali informazioni permettono d'identificare la situazione di un membro determinato di tali organi;

considerando che occorre anche permettere agli Stati membri di attenuare gli adempimenti imposti alle piccole società in materia di redazione o di pubblicazione dell'allegato; che gli Stati membri devono poter esonerare tali società dall'obbligo di fornire nell'allegato determinate indicazioni che possono essere considerate meno significative per società di piccole dimensioni; che agli stessi fini gli Stati membri devono poter esonerare tali società dall'obbligo di redigere la relazione sulla gestione, a condizione che forniscano nell'allegato le indicazioni previste all'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva 77/91/CEE ⁽⁷⁾ relativa all'acquisizione delle azioni proprie;

⁽¹⁾ GU n. C 287 dell'11. 11. 1986, pag. 5 e

GU n. C 318 del 20. 12. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 257 e decisione del 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 139 del 5. 6. 1989, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 197 del 27. 7. 1988, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1.